Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Sabato, 20 dicembre** | **Numero 300**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea o spazio di linea
Altri avvisi . . . . » 0.40 } di colonna e
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2235 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 9 ottobre p. p., n. 2161 col quale, in seguito al voto del Senato e in conformità del medesimo furono emanate le nuove disposizioni sulla derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche e sui tribunali speciali per le relative controversie;

Veduto l'art. 119 del predetto decreto che fissa al 1° gennaio 1920, la entrata in vigore delle nuove disposizioni relative ai tribunali;

Ritenuto necessario e urgente adattare al nuovo ordinamento della giurisdizione alcune norme di procedura approvate col decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85, il quale cessa di aver vigore col 31 dicembre 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari del culto, di concerto col ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate ed entreranno in vigore col 1° gennaio 1920 presso i tribunali delle acque pubbliche, le norme di procedura unite al presente, sottoscritte per visto dal ministro della giustizia, in conformità a nostro ordine.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

CAPO I.

Costituzione e funzione dei tribunali delle acque pubbliche.

Art. 1.

All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'appello indicata nell'art. 65 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del Collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.

Art. 2.

Le cancellerie delle sezioni di Corte d'appello designate a funzionare come tribunali delle acque pubbliche tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'art. 97 del decreto-legge e una rubrica dei fascicoli di causa.

Art. 3.

Il tribunale superiore delle acque pubbliche istituito con l'art. 66 del decreto legge ha sede in Roma nel Palazzo di giustizia, nei locali all'uopo destinati dal ministro della giustizia.

Art. 4.

L'Ufficio di cancelleria del tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 17.

Nei giorni festivi si chiude alle ore 12.

In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e quelli prescritti nell'articolo 41 del regolamento approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 641, che siano indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente.

Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegati.

Art. 5.

Tanto nel tribunale superiore, quanto nei tribunali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume.

I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito fascicolo per ciascuna causa, con relativo indice.

CAPO II.

Procedura innanzi ai tribunali.

Art. 6.

Il ricorso è sottoscritto dalla parte, o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'art. 75 del decreto-legge sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del Collegio giudicante, e se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata.

Il mandato al procuratore o all'avvocato può essere scritto a piedi del ricorso a termini dell'art. 76 del decreto-legge, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.

Art. 7.

Eseguito il deposito del ricorso, il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale delega il giudice per l'istruzione con ordinanza a piede del ricorso, che è annotata nel fascicolo di causa.

Art. 8.

Salvo quanto è disposto nell'art. 104 del decreto-legge, nelle cause nelle quali è interessata la pubblica amministrazione è egualmente valida la notificazione del ricorso eseguita al ministro dei lavori pubblici, o al prefetto della Provincia ove ha sede il tribunale a cui è diretto il ricorso.

Sono sempre valide a ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze o delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito.

La parola « parte » usata nelle disposizioni del decreto-legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.

Art. 9.

Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.

Le domande, le difese proposte per iscritto, nonchè le conclusioni, possono essere presentate all'udienza o in cancelleria, e sono vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.

Art. 10.

I documenti, riuniti in uno o più fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente, sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chieda di prenderne visione il giudice può differire la causa ad altra udienza, ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato.

Art. 11.

All'udienza di comparizione fissata nel ricorso a norma dell'articolo 72 del decreto-legge, il giudice delegato può, per giustificati motivi, differire la istruzione ad altra udienza, perchè le parti formulino le loro richieste o conclusioni.

La causa non trattata o differita è cancellata dal ruolo.

Art. 12.

Nei casi di impugnazione di ordinanze a termini dell'art. 79, secondo capoverso del decreto-legge, la parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione.

Art. 13.

Quando il giudice delegato, valendosi della facoltà del citato articolo 79 ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale, o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni.

Allorchè ai sensi del secondo capoverso dell'art. 82 sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione o per la eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi.

Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine può essere prorogato anche oltre la durata fissata nell'art. 82, facendone risultare i motivi nell'ordinanza del giudice.

Art. 14.

In occasione di accertamenti tecnici, il giudice può sentire testi-

moni con giuramento, senza alcun'altra formalità di procedura riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni.

Se i testimoni non si trovino sul luogo, il giudice può ordinarne la citazione anche immediata, o a brevissimo termine.

Art. 15.

L'intervento previsto dall'art. 89 del decreto-legge può essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione.

Art. 16.

Quando il giudice delegato ritenga sufficientemente istruita la causa, fissa l'udienza per la presentazione delle conclusioni definitive.

Art. 17.

Il contumace che intenda valersi della facoltà concessa dall'articolo 93 del decreto legge dopo il rinvio all'udienza del Collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti; se intende comparire prima dell'udienza, deve depositare i documenti e modificare la comparsa alle parti costituite.

La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell'art. 49 del R. decreto 31 agosto 1901, n. 413, sul procedimento sommario.

Qualora il tribunale lo ritenga opportuno, può rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza deroga però alle disposizioni dell'art. 93 del decreto legge.

Art. 18.

Le memorie consentite dall'art. 95 devono essere depositate in cancelleria cinque giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Esse sono scritte in carta libera, e si applica una marca da bollo sul primo foglio dell'originale.

Art. 19.

Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento, assoluto e duraturo.

Art. 20.

Tosto che abbia pubblicato la sentenza, il cancelliere la trasmette con gli atti all'ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perchè provvedano alla registrazione.

Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere ne eseguisce la notificazione ai termini dell'articolo 97 del decreto-legge.

Art. 21.

La notificazione delle ordinanze e delle sentenze è fatta in conformità alle norme delle leggi sul bollo e contiene:

a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti;

b) la trascrizione integrale del dispositivo;

c) la data della pubblicazione.

Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia, prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione.

L'originale dell'atto è allegato al fascicolo della causa.

Art. 22.

Quando il tribunale superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva.

CAPO III.

Disposizioni speciali per i ricorsi indicati nell'art 70 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 23.

Per i ricorsi indicati all'art. 70 del decreto-legge si osservano, oltre le disposizioni degli articoli 104 a 103 del citato decreto, anche le seguenti:

Art. 24.

Se il ricorso presentato ai sensi dell'art. 70 del decreto-legge, proponga questioni della natura di quelle indicate nell'art. 67 del citato decreto, e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso il tribunale superiore delle acque pubbliche è competente a decidere anche le suddette questioni.

Art. 25.

La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.

In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'Amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa o al servizio, nella residenza, o nel domicilio, o nella dimora.

La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o dal messo, e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere ne è fatta menzione.

Un originale della relazione è dato all'interessato e l'altro è rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.

Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.

Art. 26.

Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi di individui e di Enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, o nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 27.

L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può essere rappresentata negli atti di istruzione ed anche alle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e l'assistenza dell'avvocato erariale.

CAPO IV.

Disposizioni sul gratuito patrocinio.

Art. 28.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627 e nella legge 19 giugno 1880, n. 5536, allegato *D*, sul gratuito patrocinio, sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi al tribunale delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono.

La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla Commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di appello per le cause di competenza dei tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la Corte di cassazione di Roma, per le cause di competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche.

Art. 29.

Pei ricorsi indicati nell'art. 70 del decreto-legge il presidente della Commissione può, nei casi d'urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della giustizia e degli affari di culto: MORTARA.

Il numero 2289 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 131-*ter*: « Fondo da erogarsi in sussidi a favore di Comuni, ecc. », dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario in corso è aumentato della somma di lire duemilioni (L. 2.000.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2290 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 23 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1919-920 è aumentato della somma di lire sessantamila (L. 60.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2293 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 95 « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc. » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso è aumentato della somma di lire cinquantamila (L. 50.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2294 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il capitolo 225-XIII « Spese per la Commissione incaricata degli studi per l'industrializzazione dei servizi a cui sono addetti gli operai dello Stato » con lo stanziamento di lire ventimila (L. 20.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2328 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 17 del Nostro decreto-legge n. 1982, in data 20 ottobre 1919,

sull'ordinamento del corpo R. equipaggi e sullo stato giuridico dei sottufficiali di marina, è abrogato.

Art. 2.

Alle disposizioni transitorie dello stesso decreto citato nel precedente articolo è aggiunto il seguente articolo:

Art. 68-*bis*. — I sottufficiali che abbiano comunque prestato servizio durante la guerra 1915-918, anche se abbiano compiuto complessivamente 32 anni o più di servizio, potranno restare in servizio non oltre il 30 giugno 1920, liquidando la pensione loro dovuta secondo le norme dell'art. 51 del presente decreto e sulla base dell'assegno o stipendio da esso stabilito e percepito nell'ultimo mese di servizio effettivo prestato.

Eguale trattamento sarà fatto ai sottufficiali collocati a riposo di autorità durante l'anno 1920 in virtù dell'art. 50, secondo comma.

Ai sottufficiali di cui al primo comma però non spettano il compenso speciale di cui all'art. 70 del presente decreto, nè alcuna indennità di richiamo.

I sottufficiali promossi ufficiali di complemento o della riserva navale durante la guerra 1915-1918, e fino all'andata in vigore del presente decreto, che abbiano prestato servizio entro tale periodo di tempo ed abbiano percepito posteriormente al loro licenziamento dal corpo Reale equipaggi uno stipendio uguale o superiore a quello dovuto ai sottufficiali di pari grado in virtù del presente decreto-legge, avranno facoltà di liquidare la pensione loro spettante nella stessa misura e con le norme indicate nel primo capoverso come se fossero rimasti in servizio quali sottufficiali.

Art. 3.

All'art. 64 è sostituito il seguente:

Gli aumenti triennali di stipendio di L. 4000 dovuti agli attuali capi di 1ª e 2ª classe in virtù dell'articolo 42 saranno concessi indipendentemente dagli anni di grado, il primo al compimento del 19° anno di servizio, e gli altri successivi al compimento del 22°, 25° e 28°.

Il primo aumento quadriennale di L. 0,80 dovuto ai secondi capi anziani sarà loro corrisposto quando compiano 12 anni di servizio.

I capi di 2ª classe che, essendo promossi al grado superiore per effetto dei trienni maturati in conseguenza dell'applicazione del 1° comma del presente articolo, avessero uno stipendio superiore a quello iniziale del nuovo grado, conserveranno *ad personam* la differenza tra lo stipendio che godevano all'atto della promozione e quello iniziale del grado superiore.

Art. 4.

Di seguito all'articolo 58 sono aggiunti i seguenti capoversi:

I secondi capi anziani, nell'anno in cui compiano il 15° di servizio militare effettivo, computato come sopra, purchè idonei, sono promossi capi di 2ª classe indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado di secondo capo anziano.

I secondi capi anziani che, essendo compresi nel primo quinto del ruolo, contino un numero eguale di anni di servizio a quello dei capi di 2ª classe nella stessa categoria, potranno, se idonei, conseguire subito il grado superiore, ferma restando la condizione stabilita al primo comma del presente articolo per la promozione a capo di 1ª classe.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2351 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi militari della R. marina, e sue modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 216, che instituisce la tabella degli ufficiali fuori quadro per tutti i corpi militari della R. marina, e sue modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Con la graduale smobilitazione dei servizi della R. marina e l'avviamento di essi verso il definitivo assetto di pace, gli organici degli ufficiali in servizio attivo permanente nei vari corpi della Regia marina saranno successivamente determinati con decreto Reale su proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro.

Gli organici definitivi saranno a tempo opportuno sottoposti al Parlamento con legge speciale.

Art. 2.

Gli organici di prima pubblicazione, esclusi quelli delle capitanerie di porto e degli ufficiali del corpo R. equipaggi, dovranno portare complessivamente un totale di ufficiali inferiore di almeno 1/15 al totale degli ufficiali in servizio attivo permanente ammesso dagli organici ora in vigore compresi i ruoli fuori quadro.

In detti organici, escluso quello delle capitanerie di porto, non si potrà superare in nessun corpo ed in nessun grado il numero degli ufficiali ad esso assegnati dagli organici in vigore compresi i ruoli fuori quadro: però il computo dei contrammiragli e sotto ammiragli, nonchè maggiori generali e brigadieri generali sarà fatto cumulativamente per i due gradi; così pure il computo dei capitani di fregata e capitani di corvetta e gradi corrispondenti.

È fatta eccezione per gli ufficiali subalterni del corpo R. equipaggi, il cui numero complessivo nel primo organico sarà stabilito in 290.

Negli organici che saranno successivamente determinati non è ammesso aumento di sorta in nessun corpo e in nessun grado; ma soltanto diminuzioni in relazione alla graduale riduzione dei servizi; fermo restando il computo cumulativo dei contrammiragli e sottoammiragli, nonchè dei capitani di fregata e di corvetta e gradi corrispondenti. Eventuali aumenti in qualche grado debbono essere compensati da equivalenti diminuzioni in gradi più elevati dello stesso corpo.

Art. 3.

È soppresso qualsiasi ruolo speciale di ufficiali fuori quadro.

I Principi Reali che rivestono grado nella R. marina non sono inclusi nei ruoli organici.

Possono essere collocati fuori quadro con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:

a) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di Sua Maestà ed alle Case militari dei Principi Reali;

b) il ministro, il sottosegretario di Stato ed il segretario generale.

Però il numero complessivo degli ufficiali ammiragli che potranno essere collocati fuori quadro per effetto di questa disposizione non dovrà in nessun caso essere maggiore di due;

c) gli ufficiali di qualsiasi corpo e grado messi temporaneamente a disposizione di altri Ministeri in seguito a richiesta di essi per servizi che presumibilmente dureranno oltre sei mesi.

In massima i rispettivi Ministeri reintegreranno a quello della

marina gli stipendi e le indennità professionali di tali ufficiali, e provvederanno direttamente al pagamento delle indennità eventuali;

d) gli ufficiali di qualsiasi corpo e grado, che il ministro della marina destinerà all'istruzione nautica per servizi speciali o per deficienza di insegnanti civili.

Lo stipendio, l'indennità professionale e le indennità eventuali di questi ufficiali saranno reintegrate ai competenti capitoli del bilancio della marina, con opportuno passaggio di fondi dai competenti capitoli per l'istruzione nautica;

e) gli ufficiali medici messi a disposizione del Commissariato di emigrazione per il servizio di R. commissario sui piroscafi che trasportano emigranti e per i relativi servizi direttivi, in esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 538.

Il Commissariato di emigrazione reintegrerà al bilancio della marina gli stipendi e le indennità professionali di questi ufficiali: provvederà direttamente al pagamento delle indennità eventuali;

f) gli ufficiali di vascello S. A. N. che ottennero nel corpo degli ufficiali specialisti direzionali, soppresso col decreto Luogotenenziale 25 agosto 1919, n. 1513, promozione prima di ufficiali di vascello più anziani, resteranno fuori quadro fino a quando non siano promossi quelli di vascello più anziani, e saranno allora riassorbiti.

Le vacanze costituite dal collocamento di ufficiali fuori quadro saranno coperte entro tre mesi dalla data del collocamento fuori quadro che ha creato ogni singola vacanza; sempre quando, s'intende, nel rispettivo ruolo organico le vacanze così create non siano state coperte per il ritorno in quadro di altri ufficiali fuori quadro o di ufficiali, che cessano di essere in aspettativa o in disponibilità.

Gli ufficiali, per i quali sono cessati i motivi di collocamento fuori quadro, rientreranno nel ruolo organico al loro posto di anzianità, e il ruolo è considerato temporaneamente aumentato del numero di posti corrispondenti: non si potrà far luogo a promozione alcuna per i gradi il cui organico è in tali condizioni, finchè i posti eccedenti non siano tutti assorbiti.

Gli ufficiali fuori quadro sono promossi quando ad essi spetta secondo il posto che occupano nel quadro di avanzamento: essi passano fuori quadro nel ruolo del nuovo grado. Le vacanze che si formano nel ruolo degli ufficiali così promossi non sono coperte.

Nulla è variato al disposto dei RR. decreti-legge in data 10 agosto 1919, nn. 1468 e 1475.

Art. 4.

Le eccedenze che si verificheranno nel ruolo organico in vigore di ciascun corpo dovranno essere eliminate entro tre mesi dalla data in cui il ruolo è andato in vigore. All'uopo si applicheranno, in quanto occorra, i provvedimenti vigenti per la riduzione degli organici del R. esercito; posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri per chi ha le condizioni, altrimenti aspettativa per riduzioni di quadri.

Per i gradi di contrammiraglio e sotto-ammiraglio, per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, nonchè per le coppie di gradi corrispondenti, il computo delle eccedenze da eliminare con l'applicazione delle disposizioni summenzionate sarà fatto cumulativamente per ciascuna coppia di gradi.

Art. 5.

Fino a quando il ruolo organico temporaneo in vigore per ciascun corpo sarà superiore ai ruoli attualmente vigenti, esclusi i ruoli degli ufficiali fuori quadro stabiliti con la tabella di cui al decreto Luogotenenziale n. 216, in data 11 febbraio 1918, alle vacanze che si verificheranno nei vari gradi di ciascun ruolo sarà provveduto come segue:

1° nel grado di vice ammiraglio non si coprirà nessuna vacanza;

2° nel grado di contrammiraglio e corrispondenti si coprirà soltanto la quarta, ottava vacanza, e così di seguito, lasciando scoperte le prime tre vacanze, e successivamente la quinta, sesta e settima, e così di seguito;

3° nel grado di capitano di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la terza, sesta vacanza e così di seguito;

4° nei gradi di capitano di corvetta, tenenti di vascello e corrispondenti, escluso quello di capitano del C. R. E., si coprirà soltanto la seconda vacanza la quarta e così di seguito;

5° nel grado di ufficiale subalterno del C. R. E. si coprirà soltanto la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito in ciascuna categoria.

Per l'applicazione di queste disposizioni le frazioni di unità saranno considerate come unità intera in più.

È abrogato il R. decreto-legge n. 1421 in data 17 luglio 1919 concernente la materia oggetto di quest'articolo.

Art. 6.

A coprire le vacanze che eventualmente risultassero nell'applicazione del primo ruolo organico di cui al presente decreto-legge saranno chiamati innanzi tutto gli ufficiali che alla data di andata in vigore di esso si trovassero in aspettativa per riduzione di quadri.

Detti ufficiali potranno però ottenere l'aspettativa per motivi speciali senza assegni giusta la facoltà concessa con la legge n. 806, in data 18 luglio 1912, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina.

Art. 7.

Il presente decreto avrà decorrenza dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero **2371** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 21 gennaio 1915, n. 27, 5 e 11 febbraio 1915, nn. 62 e 109, convertiti nella legge 1° aprile 1915, n. 476:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli delle finanze e dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, è prorogata a tutto il biennio 1920-921.

Per la spesa occorrente si faranno le relative iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 2.

È prorogata fino a tutto il 1921 la disposizione dell'art. 1 del R. decreto 11 febbraio 1915, n. 109, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2375 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 luglio 1914, n. 742;

Visto l'art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari è autorizzato ad estendere, con decreto Ministeriale, alle linee esercitate dallo Stato a regime normale le disposizioni di cui agli articoli 10 e 14 della legge 30 giugno 1906, n. 272, e relative alla chiusura dei passaggi a livello, alla sorveglianza ed alla custodia delle linee secondarie.

Art. 2.

Sulle linee esercitate a regime economico la marcia dei treni non è vincolata a limiti di velocità, qualunque sia il sistema di frenatura, salvo le eccezioni che per regime di sicurezza saranno stabilite con decreto del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 3.

Il servizio delle costruzioni ferroviarie è posto alla dipendenza del ministro dei trasporti, cessando le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici nei riguardi delle ferrovie dello Stato.

Nulla è innovato:

a) nei riguardi della competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i progetti di costruzione di ferrovie di Stato;

b) nei riguardi della competenza del Ministero dei lavori pubblici per le ferrovie concesse all'industria privata e per le ferrovie secondarie costruite a cura del Ministero stesso con operazioni finanziarie corrispondenti alle sovvenzioni chilometriche.

Art. 4.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie nei riguardi delle costruzioni delle ferrovie di Stato e del personale che vi è addetto sono sottoposte all'approvazione del ministro dei trasporti.

Alla gestione dei lavori e ad ogni spesa inerente si provvede direttamente coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 6.

Art. 5.

L'Istituto sperimentale per le ferrovie e l'Istituto sperimentale per l'aeronautica sono fusi in un solo Istituto alla dipendenza del ministro dei trasporti.

Per il personale relativo appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato valgono le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1587.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto al passaggio dei capitoli e dei fondi ed alle variazioni occorrenti nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente decreto istituendosi nel bilancio dei trasporti un capitolo « Studi e progetti per ferrovie nel Trentino e nella Venezia Giulia » con l'assegnazione di un milione per l'esercizio corrente.

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, è sostituito come segue:

« Tali mandati non possono eccedere la somma di lire duecentomila ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla ragioneria pel riscontro della Corte dei conti ».

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2379 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

Visto il regolamento di disciplina militare;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, relativo al matrimonio dei militari di truppa del R. esercito;

Visto il regolamento organico ed il regolamento generale dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 494 del 6 aprile 1919, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per ottenere il permesso di contrarre matrimonio i sottufficiali del R. esercito debbono aver compiuto dieci anni di servizio. Tale condizione non è richiesta per i macchinisti delle specialità ferrovieri e lagunari del genio e per i sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici da designarsi da apposita istruzione, colla quale verranno anche determinate le limitazioni del numero dei permessi in relazione agli organici.

I brigadieri, i marescialli di alloggio, i marescialli capi ed i marescialli maggiori dei carabinieri Reali, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto nove anni di servizio. Per i brigadieri dei carabinieri Reali la facoltà di contrarre matrimonio è peraltro limitata ad una metà del loro numero complessivo quale risulta dagli organici.

Gli appuntati dei carabinieri Reali aventi cariche e posizioni speciali (da determinarsi dal comando generale dell'arma) possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto dodici anni di servizio e limitatamente ad un decimo del loro numero stabilito in organico.

Art. 2.

I sottufficiali e gli appuntati dell'arma dei carabinieri Reali ammogliati per i quali non esistano gli occorrenti alloggi nelle rispettive caserme, potranno essere autorizzati ad alloggiare fuori

caserma solo però nel caso, che il loro impiego o le esigenze del servizio e della disciplina, ad avviso del comando generale dell'arma, lo consentano.

Qualora fruiscano di tale autorizzazione non competerà ad essi il casermaggio per le famiglie: ed ai sottufficiali, in luogo della indennità di cui all'art. 12 del R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919, sarà corrisposta quella di L. 95 mensili che sarà elevata a L. 115, se si trovano in città con popolazione di 250.000 abitanti e più.

Uguali indennità saranno corrisposte agli appuntati.

Art. 3.

Le nuove spese di alloggio dei sottufficiali ed appuntati saranno a carico del Ministero dell'interno che, dal 1° luglio 1920, assumerà anche quello di tutti gli altri alloggi già esistenti e per le caserme dell'arma, spese oggi sostenute dalle Amministrazioni provinciali, le quali corrisponderanno però al prefato Dicastero un contributo annuo consolidato nella somma da esse sinora per tal motivo stanziate nei loro bilanci.

Dalla data suddetta tutto quanto si riferisce al servizio delle caserme dell'arma verrà assunto, per conto del Ministero dell'interno, dagli uffici del genio civile competenti nel territorio in base a norme che saranno impartite dal Ministero dei lavori pubblici: detti uffici dovranno gradatamente provvedere acchè ogni stazione dell'arma, entro tre anni, abbia almeno un alloggio per sottufficiale ammogliato.

Il numero degli alloggi da ammogliato nelle caserme ove funzionano comandi d'ufficiali, sarà stabilito in relazione alle esigenze dell'organico degli ufficiali e sottufficiali addetti ai comandi medesimi.

Art. 4.

Le disposizioni del R. decreto 14 febbraio 1907, n. 141 rimangono in vigore in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° dicembre 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2387 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 126 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che autorizza il Nostro Governo a emanare disposizioni transitorie per l'attuazione del decreto medesimo;

Ritenuta la necessità di emanare quelle che concernono il funzionamento dei tribunali speciali istituiti col detto decreto, a modificazione dell'ordinamento giurisdizionale anteriore;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore, istituiti col decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sono approvate, e avranno effetto dal 1° gennaio 1920, le seguenti:

Disposizioni transitorie.

Art. 1.

Le cause pendenti al 1° gennaio 1920 avanti il tribunale delle acque pubbliche, istituito con l'art. 34 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, saranno iscritte nel ruolo del tribunale superiore delle acque pubbliche istituito con l'art. 66 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Però, qualora una delle parti lo domandi, saranno cancellate dal detto ruolo e rinviate con ordinanza del presidente al competente tribunale delle acque pubbliche, designato nell'art. 65 del citato R. decreto le cause relative alle materie specificate nell'art. 67 dello stesso decreto, eccettuate quelle indicate nel seguente articolo.

Art. 2.

Rimangono in ogni caso devolute alla cognizione del tribunale superiore delle acque pubbliche anche dal 1° gennaio 1920 in poi:

a) le cause nelle quali sia già intervenuta una sentenza interlocutoria del tribunale delle acque, istituito con l'art. 34 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o nelle quali sia intervenuta una sentenza di annullamento delle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 35 del detto decreto;

b) le cause per le quali sia stata pronunciata dal giudice delegato all'istruzione l'ordinanza di rimessione all'udienza fissa del tribunale, ai sensi dell'art. 32 del regolamento di procedura, approvato con decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85, ovvero sia stato eseguito, anche in parte, un qualsiasi mezzo istruttorio;

c) le cause per le quali la facoltà di chiedere la cancellazione dal ruolo, di cui all'articolo precedente, non sia stata esercitata, dopo la entrata in vigore del presente decreto, da alcuna delle parti prima della pronuncia di un'ordinanza da parte del giudice delegato all'istruzione.

Art. 3.

I ricorsi proposti anteriormente al 1° gennaio 1920, ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, innanzi al tribunale delle acque pubbliche, costituito a norma dell'art. 34 dello stesso decreto, saranno devoluti al tribunale superiore delle acque pubbliche e decisi secondo le norme stabilite dal decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e dal relativo regolamento, per i ricorsi contemplati nell'art. 70 del detto decreto-legge.

Art. 4.

Le cause indicate all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597, che al 1° gennaio siano pendenti innanzi ad un Collegio arbitrale e in cui sia stato già eseguito, anche in parte, un mezzo istruttorio, saranno decise dal Collegio arbitrale.

Tutte le altre sono devolute, dalla data suindicata, alla cognizione del tribunale delle acque pubbliche competente per territorio o del tribunale superiore delle acque pubbliche, a seconda che siano pendenti innanzi ad un Collegio di primo o di secondo grado.

Per le cause decise da un Collegio arbitrale di primo grado l'appello avverso il lodo relativo si propone al tribunale superiore delle acque pubbliche nei modi prescritti nell'art. 101 del decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Il termine per proporre l'appello è di giorni sessanta e decorre dalla notificazione del lodo.

Art. 5.

Le controversie menzionate nell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597, che al 1° gennaio 1920 fossero ancora pendenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria ordinaria, sono devolute alla cognizione del tribunale delle acque competente per territorio o del tribunale superiore delle acque pubbliche, secondo la distinzione stabilita nel primo capoverso dell'art. 4.

Art. 6.

Le istanze già pendenti dinanzi al tribunale delle acque pubbliche, nelle quali al 1° gennaio 1920 sia in corso il termine della perenzione, saranno perente qualora non siano riassunte entro il 30 giugno 1920.

Art. 7.

Il presidente del tribunale superiore delle acque, fino a nuova disposizione, può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura quando il ministro della giustizia lo ritenga opportuno.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2316 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli agenti degli uffici delle ferrovie dello Stato, inscritti nel grado transitorio 11° dei ruoli di « movimento e traffico » amministrativo, ragioneria, « lavori e costruzioni » « trazione veicoli » e navigazione » con anzianità di grado non inferiore al 31 dicembre 1914, sono promossi per titolo di anzianità, accertato dalle competenti Commissioni di avanzamento, con decorrenza 1° giugno 1919; quelli con anzianità di grado fino al 31 dicembre 1915, saranno promossi alle stesse condizioni con decorrenza 1° gennaio 1920.

Art. 2.

Gli agenti promossi come all'art. 1 saranno inscritti anche in soprannumero nel grado 10° del ruolo amministrativo, se provenienti dal grado transitorio 11° dei ruoli di « movimento e traffico » amministrativo e nel grado 10° nel ruolo di ragioneria, « lavori e costruzioni », « trazione veicoli e navigazione », se provenienti dal grado transitorio 11° rispettivamente nei ruoli di ragioneria, « lavori e costruzioni », « trazione veicoli e navigazione ».

Gli agenti del ruolo di movimento e traffico, inscritti nel grado 10° del ruolo amministrativo per effetto delle presenti disposizioni potranno dopo il 30 giugno 1921 essere trasferiti nuovamente nel ruolo di provenienza.

Art. 3.

Tutti gli agenti delle ferrovie dello Stato, inscritti al grado transitorio 11° dei diversi ruoli, che non saranno promossi al grado 10° in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti e che ne facciano domanda entro un mese dalla data di pubblicazione dello promozioni di cui al presente decreto, saranno promossi aiutanti di 1ª classe ed inscritti nel grado 10° del ruolo del personale ausiliario.

Art. 4.

Alle vacanze che si faranno nel grado di segretario di 2ª classe entro il 30 giugno 1921 nel ruolo di movimento e traffico, anzichè con le norme di cui il titolo 11° capo secondo art. 240 punto primo del « Regolamento del personale » approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 7, n. 1393, sarà provveduto mediante promozione, per titolo di anzianità accertato dalla competente Commissione di avanzamento, fra i sotto capi del ruolo del personale delle stazioni, appartenenti ai due elenchi di cui agli articoli 99 e 254 del regolamento del personale che abbiano compiuto non meno di cinque anni di servizio nel grado e ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto per coloro che hanno già la richiesta anzianità di grado e dalla data di raggiungimento di detta anzianità per quelli che l'avranno entro il 30 giugno 1921.

Art. 5.

I sotto capi del ruolo del personale delle stazioni che abbiano una anzianità utile per la reggenza non inferiore al 31 dicembre 1912, sono promossi per titolo di anzianità, accertato dalla competente Commissione di avanzamento, al grado decimo, con decorrenza 1° gennaio 1920 ed inscritti anche in soprannumero nel grado 10° del relativo ruolo. I sotto capi inscritti nell'elenco speciale transitorio, di cui all'art. 254 del regolamento del personale con anzianità non inferiore al 31 dicembre 1912, sono promossi, per titolo di anzianità, accertato come sopra, capi gestione e capi telegrafisti di 2ª classe con la stessa decorrenza 1° gennaio 1920.

Art. 6.

Nelle disposizioni contenute nell'art. 12 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, sono compresi anche gli assistenti avventizi di 2ª classe e quegli altri avventizi in possesso dei requisiti regolamentari che prestarono servizio nelle condizioni previste dal predetto decreto e con mansioni corrispondenti a qualifiche di grado inferiore al 12°.

Art. 7.

Fermo restando il limite massimo di somma fissato dall'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, e non oltre i sei mesi dalla pubblicazione del trattato di pace, potrà essere concesso agli impiegati ed agenti delle ferrovie dello Stato un supplemento di prestito straordinario di guerra in ragione degli aumenti di stipendio o paga concessi con decreto-legge 11 giugno 1919, n. 912 e n. 1023.

Il supplemento sarà calcolato sulla differenza tra l'ammontare del prestito già concesso e quello cui il richiedente risulterà aver diritto in base all'emolumento aumentato.

La concessione e la liquidazione del prestito suppletivo saranno regolate dalle stesse norme sancite dai decreti Luogotenenziali 27 ottobre 1918, n. 1614, e 16 dicembre 1918, n. 1936. Il contributo per le spese di amministrazione di personale, di cui al comma 2° dell'articolo unico del predetto decreto 16 dicembre 1918, è elevato da L. 30.000 a L. 45.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 2312. **Regio decreto 30 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro della marina, viene modificato l'art. 5 del testo coordinato, ed approva quello definitivo dello statuto organico della istituzione « De Meester », per gli orfani dei sottufficiali della R. marina.**

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 24 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grumo Appula (Bari).

SIRE!

Un'inchiesta disposta di recente dal prefetto di Bari ha posto in luce numerose e gravi irregolarità e deficienze nel funzionamento dell'Amministrazione comunale di Grumo Appula.

I servizi contabili e di segreteria procedevano disordinatamente; i conti non venivano presentati dal 1913, i bilanci si deliberavano ad esercizio inoltrato, facendoli figurare in pareggio mediante una esagerata previsione del gettito delle tasse.

La finanza comunale si dibatteva in difficoltà aggravate anche dal fatto che si impegnavano spese in eccedenza ai fondi consentiti dal bilancio o che per sostenere l'onere derivante dell'aumento di caro viveri concesso agli impiegati municipali non si erano applicate le imposte consentite dal decreto Luog. tenenziale 9 marzo u. s.

Particolarmente gravi furono gli accertamenti dell'inchiesta in ordine ai servizi di approvvigionamenti e dei consumi, nella distribuzione dei generi alimentari si erano usate partigianerie; la farina destinata alla popolazione veniva in parte sottratta ed era venduta a prezzi superiori a quelli praticati in altri Comuni. Gli utili della gestione annonaria non si versavano nella Cassa municipale.

Il servizio del dazio, tenuto in economia, non era comunque controllato dall'Amministrazione ed alcuni generi non erano sottoposti al pagamento del tributo.

Il patrimonio comunale era trascurato, nè si erano instaurati i giudizi per la devoluzione di numerose quote demaniali abbandonate dagli utenti. Tutti i servizi pubblici in genere ed in ispecie quelli dello spazzamento del cimitero, del macello, della vigilanza igienica, erano abbandonati.

L'Amministrazione, cui furono contestati tali addebiti, non ha potuto smentirli nelle sue giustificazioni; e poichè la situazione creata dal malgoverno della rappresentanza elettiva, che ha ormai perduto completamente la fiducia della popolazione, è tale che non potrebbe essere riparata coi mezzi ordinari, connessi ai poteri di vigilanza e di tutela, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 luglio corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Grumo Appula, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Cannito è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 agosto 1919 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gavello (Rovigo).

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Rovigo rilevò gravissime irregolarità ed abusi nel funzionamento dei servizi dipendenti dallo stato di guerra, del comune di Gavello.

Un considerevole ammanco venne constatato nei fondi anticipati dal distretto militare per i sussidi alle famiglie dei richiamati, fondi la gestione dei quali era stata tenuta dal gennaio 1917 all'agosto 1918, dal sindaco (ora defunto) che, pei pagamenti, si faceva coadiuvare da persone di famiglia, da un assessore e da alcuni dipendenti del Comune.

L'erogazione dei fondi destinati alla assistenza civile non potè essere pienamente giustificata, mancando spesso le firme dei percipienti che risultarono anche in qualche caso sostituite e persino imitate da altra persona; nella concessione dei sussidi che veniva direttamente disposta dall'Amministrazione senza l'intervento del Comitato appositamente costituito, era stata accordata la preferenza ai parenti degli amministratori e degli impiegati comunali; due dei sussidiati dichiararono di aver ricevuta una somma inferiore a quella esposta nei relativi registri, disconoscendo la autenticità delle quietanze relative; ed anche il cassiere del Comitato d'assistenza dichiarò che la firma di quietanza a due mandati emessi dal Comune a favore del Comitato stesso era apocrifa.

Poichè alcuni fatti rilevati dal funzionario inquirente rivestivano carattere di reato, furono denunciati all'autorità giudiziaria pei provvedimenti di competenza.

Proceduto si poi alla contestazione degli addebiti all'amministrazione, questa nelle giustificazioni presentate non ha potuto contestarne l'esattezza.

Poichè nessun assegnamento si può fare sull'Amministrazione ordinaria per provvedere alla sistemazione dei servizi del Comune e per l'eliminazione delle irregolarità e degli abusi rilevati dall'inchiesta, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio per affidare provvisoriamente la gestione della civica azienda ad un'amministrazione straordinaria.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 18 luglio, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gavello, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cavaliere Giovanni Osti, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, *in udienza dell'11 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari).*

SIRE!

Una inchiesta disposta di recente dal prefetto di Bari pose in luce deplorevoli abusi e deficienze nell'andamento dei pubblici servizi del comune di Santeramo in Colle: la gestione annonaria procedeva disordinatamente senza controllo, procurando un onere considerevole al bilancio; la distribuzione dei generi alimentari tesserati dava luogo a parzialità, per cui alcuni amministratori avevano dovuto essere denunciati all'autorità giudiziaria; abbandonati i servizi dell'illuminazione pubblica e dello spazzamento, gli amministratori si ingerivano indebitamente nel maneggio del denaro municipale e due di essi, essendo stati chiamati a far parte di una Commissione per l'avviamento al lavoro, si erano fatti assegnare un sussidio personale di disoccupazione, sotto pretesto che le cure della carica impedivano loro di lavorare.

Nella distribuzione dei sussidi di disoccupazione prevalevano poi criteri di partito, come in genere in tutta l'attività esplicata dall'Amministrazione.

Lo sgoverno della rappresentanza elettiva, i procedimenti penali avviati contro alcuni suoi componenti ed i continui soprusi e le rappresaglie cui essa si abbandona contro coloro che militano nel partito contrario, mentre le han tolto ogni prestigio ed autorità, hanno determinato tra la popolazione tale stato d'animo che desta serie preoccupazioni pel mantenimento dell'ordine pubblico e potrebbe dar luogo a gravi incidenti, ove alla deplorata condizione di cose non fosse prontamente ovviato con un radicale provvedimento.

In tale situazione, principalmente per ragioni di ordine pubblico, appare indispensabile lo scioglimento dal Consiglio comunale.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 24 giugno ultimo scorso, provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dottor Letterio Biondo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza dell'11 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ferrazzano (Campobasso).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Ferrazzano ha perduto per dimissioni e per morte più di due terzi dei suoi componenti e non è quindi in grado di funzionare.

D'altra parte, essendo i pubblici servizi in disordine, come ha accertato una recente inchiesta, per l'esclusiva ingerenza del sindaco nel governo della civica azienda, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 agosto, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede il decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ferrazzano, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ascanio Sepe è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra

La seconda sezione della Giunta esecutiva, nella sua seduta del 13 dicembre 1919, ha deliberato di apportare al listino di novembre 1919 dei prezzi di vendita ai privati dei prodotti metallici e rottami di proprietà dello Stato le seguenti variazioni valevoli per vendite a partire dal 20 dicembre 1919:

1. Ghisa a forno elettrico, L. 40 0[0 kg.
Billettes, barre e blocchetti di acciaio duro da proiettili da rilaminare, L. 65 id.
Lamiere per dinamo, L. 200 id.
Lamiere per trasformatori, L. 250 id.
Corda spinosa zincata in rotoli, L. 85 id.
2. Soppressione dei prezzi segnati a fianco delle diciture:
Ematite.
Billettes omogeneo americana da rilaminare.
3. Sostituzione della dicitura: « Listino n. 9. Valevole per tutte le consegne a partire dal 27 novembre 1919, n. 9 », con la seguente: « Listino n. 10. Valevole per tutte le vendite, a partire dal 20 dicembre 1919, listino n. 10 ».
4. Sostituzione delle *condizioni di vendita* con le seguenti:
« Tutti i prezzi si intendono per quantitativi non inferiori a 10 tonnellate. Le merci sono franco nei propri magazzini.
Le spese di carico e di trasporto saranno a carico della ditta e la merce viaggierà a rischio e pericolo del richiedente. Le ditte devono provvedere direttamente a richiedere i vagoni alle ferrovie dello Stato.
L'Amministrazione dello Stato non accetta reclami di sorta quando il materiale è uscito dai suoi magazzini e lascia tutta la responsabilità delle conseguenze dell'impiego dei materiali stessi all'acquirente.
L'Amministrazione dello Stato a un mese data dalla presentazione della richiesta si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di annullare l'ordinazione qualora la ditta non abbia provveduto ad inviare i fondi relativi, ovvero non abbia provveduto al ritiro del materiale.
Il pagamento si intende sempre anticipato e le vendite si intenderanno tutte effettuate salvo le disponibilità.
Per le spedizioni che non raggiungano il vagone completo le eventuali spese di imballaggio saranno a carico dell'acquirente.
La cessione e distribuzione dei rottami di ferro, acciaio e ghisa, e di tutte le altre materie prime siderurgiche di proprietà dello Stato, sono riservate esclusivamente all'Ufficio materie prime siderurgiche del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro in Roma ».
5. Sostituzione dell'annotazione: « per gli extra di spessore riferirsi al listino dell'Unione prodotti siderurgici di Milano », con la seguente: « per gli extra di spessore dei fili di ferro riferirsi al listino allegato, delle Fabbriche riunite punte e filo di ferro via Cusani, Milano ».
6. Sostituzione del: « Nota bene. — Per i materiali provvisoriamente indisponibili sono stati omessi i prezzi corrispondenti », con il seguente: « N. B. — I prezzi dei materiali che non figurano nel listino dovranno essere richiesti di volta in volta, alla 2ª sezione della Giunta, dagli Enti che gli hanno in carico comunicandone le quantità esistenti ».
7. Sostituzione delle: prima, terza e quarta dicitura alla categoria *A* dei Rottami, rispettivamente con le seguenti:
« Rottami da copertura per ferriera: lamiere per copertura da 6 mm. e più di spessore in lunghezza non inferiore a 500 mm. non superiore a 1000 mm. e larghezza non minore di 200 mm. ».
« Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da 4 mm. in più, ivi compresi i paletti da reticolati deteriorati, cavalli di frisia, istrici e scheggie di granata ».
« Rottami pesanti di ferro e acciaio, raccogliticci: attrezzi da campagna e ferro arrugginito in genere da mm. 4 in più, corda spinosa pressata o tagliata e corda spinosa nera in rotoli deteriorata ».
8. Pubblicazione integrale degli Extra secondo le deliberazioni della 2ª sezione della Giunta del 25 novembre 1919.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 19 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 °/₀ netto (1906)	81.07	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	89.57	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 19 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 121,37 — Londra 51,28 — Svizzera 247,19 — New York 13,46 — Oro 203,31.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici 10 dicembre 1919 n. 5893, è stato approvato il perimetro della bonifica del territorio fra il colatore Tagliata ed i fiumi Oglio e Po quale risulta dalla proposta 31 maggio 1919 del Consorzio interprovinciale di scolo Navarolo.

Tale perimetro è così individuato:

Dall'incontro della Roggia Bissolina (Guzzolo di S. Margherita) col « Tagliata » con andamento saltuario passa per Sette Pozzi, S. Fiorano di Sopra tra Pieve d'Olmi e Borlengo, lambisce la Casa Cantarana a mezzogiorno della quale prende la strada Pieve d'Olmi-S. Daniele; a mezzodì di quest'abitato, per il displuvio del Riolo va alla Chiavica Soresina; per la strada Isola Pescaroli-Motta Baluffi, toccando Solarolo Paganino perviene al confine comunale di S. Daniele-Motta Baluffi col cui andamento incontra il cavo Delmona, continua sulla destra del cavo stesso poi della Roggia Molina sino al confine territoriale Motta Baluffi, Scandolara Ravara; da qui, con linea tortuosa, raggiunge l'argine del Po presso la cascina Taramella fra Isola Pescaroli e Gussola; per l'argine sinistro di Po ed i destri d'Oglio e Tagliata chiude all'incontro di questa con Bissolina.

DIFFIDA.

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e specialmente le Direzioni dei giornali, riviste ed opere periodiche del Regno, che il Ministero dei lavori pubblici non assume alcun impegno per l'invio di qualsiasi pubblicazione fatta senza speciale ordinazione, e non si crede in obbligo di respingere gli esemplari e numeri che gli potranno per avventura essere indirizzati e molto meno di pagare il relativo prezzo di vendita o di abbonamento.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopoli industriali (Privative).

Con decreto Ministeriale del 31 maggio 1919:

Magnano Linda, maestra nelle manifatture dei tabacchi, è, a sua domanda, collocata a riposo per infermità, a decorrere dal 1° luglio 1919.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 13 dicembre 1919, in Terenzo, provincia di Parma, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 16 agosto 1919, n. 1466, che autorizza a coprire, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo, i posti vacanti nei ruoli del personale amministrativo e di ragioneria di questo Ministero;

Visti i propri decreti, in data del 21 agosto 1919, con i quali sono stati banditi due concorsi per titoli: uno a venti posti di segretario delle varie classi, e l'altro ad otto posti di ragioniere delle ultime tre classi;

Ritenuto che nel frattempo altri posti si sono resi vacanti nei predetti ruoli;

Decreta:

I posti messi a concorso nell'Amministrazione coloniale, coi decreti Ministeriali 21 agosto 1919, sono aumentati da venti a ventiquattro per i segretari e da otto ad undici per i ragionieri.

Essi sono così ripartiti nelle varie classi:

1. - Segretari:
   - 6 di prima classe;
   - 6 di seconda classe;
   - 5 di terza classe;
   - 7 di quarta classe.
2. - Ragionieri:
   - 3 di seconda classe;
   - 4 di terza classe;
   - 4 di quarta classe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 7 novembre 1919.

ROSSI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 16 dicembre 1919
(Continuazione e fine).

Presidenza del presidente ORLANDO.

Esposizione finanziaria. — Discussione del disegno di legge: Proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

SCHANZER. Come ministro del tesoro io dovevo e debbo preoccuparmi non solo del gettito delle imposte, ma anche delle condizioni dell'economia nazionale.

Credo tuttavia di poter ripetere che abbiamo creato un sistema che assicura alla finanza dello Stato poderosi strumenti per il suo assestamento e per fronteggiare qualunque necessità del suo avvenire. Se le nuove imposte non renderanno abbastanza sarà facile il rimedio con l'aumento delle aliquote. Noi abbiamo creduto di dover tener conto oggi del fatto che l'Italia esce pur ora da una crisi gravissima, e che è imprudenza imporre uno sforzo immediato troppo grande ad un organismo indebolito e che ha bisogno di tempo per ricostituire le sue energie.

Se per quel che riguarda i metodi di accertamento i fatti dimostreranno che avremo avuto troppa fiducia nel senso di dovere e di responsabilità dei contribuenti italiani, anche qui sarà facile il rimedio, il quale è stato già da noi previsto e prestabilito (Benissimo!).

Abbiamo, con piena coscienza del nostro compito e con fede sicura, iniziato l'opera di consolidamento del debito di tesoreria e di moderazione della circolazione cartacea, il cui eccesso è causa di tanti danni. Dipenderà dalla larghezza con cui il popolo italiano accoglierà l'appello che gli abbiamo rivolto per la sottoscrizione del nuovo prestito, il vedere se il risanamento della finanza potrà compiersi presto e con risultati risolutivi.

Noi crediamo, nella misura delle nostre forze, di aver fatto il nostro dovere.

Ma quel che può fare un Ministero è ben poca cosa. Il vero protagonista della scena politica è il popolo e la nostra salvezza dipende dalla coscienza che esso mostrerà di avere dei doveri suoi in quest'ora difficile e non scevra di pericoli.

Occorre che tutti, senza eccezione, facciano il loro dovere, sottoscrivendo largamente il nuovo prestito. Se la borghesia non concorrerà largamente al nuovo prestito essa sanzionerà la propria condanna. Oggi contribuendo a salvare la finanza dello Stato, ciascuno salva se stesso. Peggio per chi non lo comprende. Chi fosse tanto cieco da non voler oggi dare volontariamente le sue disponibilità allo Stato, pensi che vi è una legge superiore di moralità e di necessità politica che imporrebbe allo Stato di domandare alla coercizione quanto non avesse potuto ottenere dalla libera volontà dei cittadini. (Commenti).

Ed occorre anche oggi nell'avvenire che i cittadini paghino coscienziosamente le nuove o le vecchie imposte. La prerogativa dei popoli veramente grandi o che hanno il diritto di aspirare ad una parte non secondaria nel consorzio delle genti, è il senso della collettività e dei doveri pubblici.

Noi, modestamente, abbiamo seminato: i nostri successori raccoglieranno, ne siamo convinti, una larga mèsse. A noi spettano le critiche, essi avranno le laudi. Ma di ciò poco importa. Il nostro più ardente desiderio è uno solo: che l'Italia esca al più presto dalle presenti difficoltà e prosperi e cresca sempre più di forza economica e politica, per il bene delle sue genti. (Vive approvazioni — Applausi — Commenti all'estrema sinistra).

MEDA, si era iscritto a parlare col proposito di esaminare la riforma della imposizione diretta testè attuata con decreto-legge e di spiegare le ragioni per le quali non crede approvabili le sensibili e in qualche punto sostanziali varianti apportate al disegno di legge quale era stato da lui originariamente formulato e presentato alla Camera nella tornata del 6 marzo ultimo scorso.

Ma poichè ha avuto dal ministro delle finanze affidamento che, in conformità del resto a quanto il decreto prescrive, esso sarà presentato per la convalida prima della sospensione dei lavori parlamentari, sicchè alla loro ripresa potrà essere discusso, si riserva di trattare allora il tema con maggiore ampiezza e in ogni sua parte.

SANDRINI, si occupa della condizione economica ed amministrativa del Veneto, dove quasi tutti i Comuni e quasi tutti gli enti locali sono amministrati da commissari Regi.

Ne consegue che l'azione di tutti questi commissari, ridotta a semplici atti amministrativi, risulta monca ed inefficace. Descrive le condizioni doplorevoli nelle quali si dibatte l'agricoltura nel Veneto e deplora la mancanza della farina di grano turco, che costituisce il principale alimento di quelle popolazioni.

Rileva anche il maggior infierire della malaria dovuto ai vasti allagamenti prodotti dall'abbandono delle opere di bonifica e di arginatura, mentre in molte località difetta l'acqua potabile, e la pratica ha dimostrato la inutilità dei metodi escogitati per la sterilizzazione delle acque infette.

Lamenta la mancanza di locali per le scuole, di maestri e di materiali per l'insegnamento; e deplora la grande disoccupazione, particolarmente nella regione friulana.

Rende omaggio alla buona volontà del ministro delle terre libe-

rate, ma crede che essa sia paralizzata dall'azione deficiente degli organi da lui dipendenti e in genere dal fatto che l'opera sua è subordinata a quella di altri Ministeri.

Invoca quindi la sollecita ripresa in tutta la regione delle opere pubbliche, di molte delle quali esistono già i progetti esecutivi, intralciati dalla burocrazia.

In caso diverso le condizioni di quelle popolazioni si presenteranno sempre più terribili sia per la mancanza di abitazioni, sia per la mancanza di indumenti. (Interruzioni).

Lamenta la esiguità dei sussidi, richiamando l'attenzione del ministro su alcuni episodi pietosi; ed è lieto che si sia abbandonato il proposito di sostituire ai sussidi le cucine economiche.

Segnala specialmente le disastrose condizioni di Caorle e di altri paesi e descrive il pessimo stato dei locali destinati all'amministrazione della giustizia ed alle carceri.

Quanto al risarcimento dei danni di guerra rileva come sieno stati dati finora agli intendenti di finanza mezzi finanziari assolutamente irrisori in confronto alla valutazione dei danni stessi fatta dal Ministero delle terre liberate.

Anche l'Istituto federale di credito, creato appunto per rendere più spedita la concessione delle anticipazioni sulle indennità, non è stato finanziato nella misura promessa e quindi è rimasto insufficiente al suo scopo.

Così l'opera degli intendenti di finanza e degli agenti delle imposte riesce inadeguata alle richieste dei danneggiati per il complicato meccanismo delle istruttorie alle quali debbono essere sottoposte le domande di risarcimento.

A questo proposito ritiene che converrebbe seguire l'esempio e la pratica degli Istituti assicuratori, i quali procedono alle verifiche dei danni in maniera rapida e semplice, e ne propongono poi la liquidazione agli interessati.

Invita il ministro a far sì che la legge sui risarcimenti sia applicata rapidamente e completamente in modo da tranquillizzare quelle popolazioni.

Raccomanda il regolamento dei buoni della Cassa veneta, sui quali è stato già dato il 40 per cento sotto forma di acconto, e rileva che le corone per le terre redente sono state valutate al 60 per cento, dando luogo così ad una disparità di trattamento fra terre liberate e redente. (Interruzioni del ministro del tesoro).

Prende atto dell'interruzione del ministro che assicura che i buoni della Cassa veneta saranno valutati sino al 60 per cento.

Si augura che uguale trattamento sia fatto nel cambio delle corone.

Loda l'opera del Ministero per l'organizzazione dei consorzi zootecnici, ma deplora che il loro funzionamento sia stato insufficiente, mentre è necessario provvedere alla ricostituzione del patrimonio zootecnico che interessa direttamente l'alimentazione e l'agricoltura.

Insiste perchè la moto-aratura dei campi sia fatta nelle aziende in conto di risarcimenti di danni.

Conclude ripetendo come l'opera del Governo sia stata impar ai bisogni delle popolazioni, non per colpa di uomini, ma per colpa di sistemi, ed esprimendo la fiducia che il Governo possa dare per l'avvenire maggiori affidamenti sull'esplicazione dell'opera sua. (Vive approvazioni — Applausi — Molte congratulazioni).

Presentazione di disegni di legge.

SCHANZER, ministro del tesoro, presenta il disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231, che modifica il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1961, e applica i ruoli aperti a talune categorie del personale delle Amministrazioni provinciali.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1627, riguardante l'istituzione di un Ente denominato: Consorzio di credito per opere pubbliche.

Conversione in legge del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, concernente provvedimenti per l'organizzazione di pronto soccorso tecnico e sanitario nella eventualità di disastri tellurici.

Approvazione delle convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919, tra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e della Società per le strade ferrate secondarie della Sardegna e per le ferrovie complementari della Sardegna, relative alla gestione dell'esercizio delle reti delle ferrovie secondarie Sarde alla predetta Società per le ferrovie complementari.

Conversione in legge del R. decreto 30 novembre 1919, n. ..., concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova, Portogruaro e da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico.

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1271 riguardante la concessione di mutui per opere idrauliche e di sistemazione dei bacini montani.

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che approva i provvedimenti per favorire la produzione e la utilizzazione della energia idro elettrica.

Sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto, presenta i seguenti disegni di legge:

Riforma giudiziaria.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1661, che provvede a migliorare il trattamento di riposo degli impiegati degli archivi notarili, distrettuali e sussidiari inscritti alla Cassa di previdenza.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 1991, che modifica alcune disposizioni della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, sull'ordinamento giudiziario.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, contenente provvedimenti a favore dei notai.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1599, che modifica la costituzione del Consiglio di amministrazione e disciplina per gli impiegati degli archivi notarili.

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396, che dal 1° febbraio 1918 e sino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, eleva l'assegno supplementare ai parroci del Regno e deferisce altresì alla decisione del ministro di grazia e giustizia e dei culti tutte le controversie concernenti gli assegni indicati nel decreto medesimo.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 655, che modifica l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396, circa l'aumento dell'assegno supplementare ai parroci del Regno.

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 617, che attribuisce all'autorità giudiziaria tutte le controversie relative all'applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396, e di ogni altro provvedimento circa assegni di congrua, e del decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1150, che aumenta l'assegno di congrua ai parroci.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764, che eleva sino ad annue L. 500 l'assegno che si corrisponde dall'Amministrazione del fondo per il culto agli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie.

Conversione in legge dei decreti-legge Luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1878, che proroga per l'anno 1916 le disposizioni degli ultimi tre capoversi dei RR. decreti 28 gennaio 1915, n. 48, e 2 febb[illegible], col quale alcune disposizioni del R. decreto 28 gennaio 1915, n. 48, sull'ordinamento della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, sono mantenute in vigore sino a tutto dicembre 1917, 3 gennaio 1918, n. 14, che mantiene in vigore a tutto dicembre 1918 le norme degli ultimi tre capoversi dell'art. 1 del R. decreto 28 gennaio 1915, n. 48, concernente provvedimenti relativi all'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, 5 gennaio 1919, n. 14, che mantiene in vigore a tutto dicembre 1919 gli ultimi tre

capoversi dell'art. 1 del R. decreto 28 gennaio 1915, n. 48, circa la amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456, che approva la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 ottobre 1919, numero 1902, che autorizza a indire concorsi per posti vacanti nei ruoli organici del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e di ordine nel Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2070, che stabilisce norme per la liquidazione a favore dei magistrati e funzionari giudiziari delle indennità di trasferta stabilite dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1131.

La seduta termina alle 18,30.

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 17 dicembre 1919

Presidenza del presidente ORLANDO.

La seduta comincia alle 15.

AMICI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Verificazioni di poteri.

PRESIDENTE, comunica che la Giunta delle elezioni ha verificato non essere contestabili le elezioni dei deputati Brunelli, Croce, Zucchini, Betti, Salvatori Luigi, Brancoli, Mancini, Chiesa.

Dichiara convalidate queste elezioni.

Giuramento.

CROCE, giura.

Interrogazioni.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, rispondendo agli onorevoli Bevione, Federzoni, Marconcini e Casalini, espone che il 2 dicembre scorso, proclamato lo sciopero generale a Torino, in seguito ai fatti di Roma, si ebbero a lamentare gravissimi incidenti con aggressioni di vetture tramviarie, di cittadini e di militari, che vennero percossi o colpiti con sassate.

Il colonnello Rossi, mentre rincasava, ed altri cittadini furono gravemente feriti con armi da taglio.

Il giorno successivo, dopo un comizio cui intervennero settemila dimostranti, alcuni nuclei continuarono le loro aggressioni contro ufficiali e anche contro gli studenti che stavano dinanzi l' Istituto tecnico.

Contro gli studenti, poichè uno di essi dichiarò che avrebbe sempre gridato « Viva l' Italia! », furono tirate sassate e colpi di rivoltella, uno dei quali colpì mortalmente lo studente Del Piano e ne ferì un altro.

Corsa la voce che dalle finestre dell' Istituto tecnico era stato sparato un colpo di rivoltella sulla folla, i dimostranti con una fitta sassaiola dettero l'assalto all' Istituto, e otto persone e una signorina rimasero feriti.

Il preside, nell'orgasmo del momento, dovendo provvedere alla tutela degli studenti, non riuscì ad avvertire telefonicamente la questura; ciò che avrebbe certamente impedito violenze così gravi.

Nel pomeriggio si verificarono altre gravi aggressioni contro la forza pubblica. I carabinieri, fatti segno a colpi di arma da fuoco, dovettero scaricare i moschetti, e un borghese cadde mortalmente ferito. Nella sera un ufficiale in bicicletta fu gravemente ferito da un colpo di rivoltella.

Rileva che i dolorosi avvenimenti furono causati anche dall'infiltrazione nei dimostranti di elementi teppistici; e che si dovette al pronto accorrere della forza pubblica, ovunque fosse necessario, e alla sua calma e serenità, se violenze maggiori poterono essere impedite.

Allo studente ucciso e alle vittime tutte invia un mesto tributo di rimpianto.

BEVIONE, prende atto delle dichiarazioni del Governo. Stigmatizza i sanguinosi eccessi, avvertendo che altri dolorosi incidenti potrebbero narrarsi oltre quelli narrati dall'onorevole sottosegretario di Stato.

Manda un reverente saluto alla memoria dello studente Pietro del Piano, colpito crudelmente per aver gridato: « Viva l'Italia! » (Approvazioni).

Fa notare che quelle, che funestarono in quei giorni la Città di Torino, furono vere scene di delinquenza dovute a torme di teppisti e di malviventi.

E contro questi elementi torbiti e pericolosi invoca tutta l'energia delle autorità preposte all'ordine pubblico. Nè crede che il Governo abbia esaurito il compito suo col trasferimento del questore.

Confida che saranno adottati i provvedimenti necessari perchè siffatti dolorosi fatti non abbiano a rinnovarsi per l'avvenire per il buon nome e per l'onore del nostro paese. (Vive approvazioni).

MARCONCINI, manda un commosso saluto alla memoria dello studente Del Piano, di quest'umile figlio del popolo che nell'austerità dello studio si preparava al suo avvenire.

Deplora l'inconsulta propaganda di odio (Vive interruzioni alla estrema sinistra), per cui la plebaglia ha potuto essere spinta, con la uccisione dello studente Del Piano, a manifestare i suoi sentimenti di avversione alla gioventù colta, come se l'istruzione fosse privilegio di una classe e non invece il mezzo pel quale ognuno può, con la forza della volontà, ascendere al sommo della gerarchia sociale. (Applausi al centro — Interruzioni e rumori all'estrema sinistra).

Ricorda come anche, morendo, il Del Piano, che per la Patria aveva offerto la vita ed era stato ferito in guerra, riaffermasse col suo nobile grido come nessun progresso sia possibile se tutte le singole idealità non siano saldamente costituite in un regime di ordinata libertà. (Applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra).

Manda agli infelici genitori l'espressione del più vivo rimpianto. (Vivi applausi). (*Continua*).

CRONACA ITALIANA

Sua Maestà il Re, accompagnato dal generale Cittadini, suo aiutante di campo, dal generale Clerici, dal maggiore Carta e dal comandante Morlundo, si recò iermattina a Fiumicino per constatare le condizioni della popolazione, dopo la campagna antimalarica.

Ricevuto dalle autorità locali, dall'on. senatore Grassi e dal vice-direttore generale della sanità pubblica comm. Massea, il Sovrano s'interessò vivamente dei risultati della campagna sanitaria, nonchè delle condizioni di quei terrazzani.

Sua Maestà assistette poscia all'inaugurazione d'un nuovo sistema di cura antimalarica e visitò le località di Portovecchio e Portonuovo, ripartendo per Roma.

Federazione nazionale fra le associazioni di pubblica assistenza. — Nei giorni scorsi si è riunito in Roma, nella sua sede di via Parione, n. 40, il Consiglio federale delle Società di pubblica assistenza italiane.

Sono state interamente discusse ed esaurite le questioni poste all'ordine del giorno: fra le quali notiamo le più importanti e cioè la ripresa della pubblicazione di un giornale federale, la istituzione di una Cassa di assicurazione per i militi; e la ripartizione fra le 145 Società federate di una quota degli utili ricavati dalla Lotteria nazionale, estratta lo scorso giugno. L'assegnazione del reparto è stata possibile soltanto per 66 Società in quanto che le rimanenti non avevano sufficientemente documentato i danni finanziari sopportati in conseguenza della guerra. Il Consiglio si è trovato quindi nella necessità di accantonare circa la metà della somma disponibile rimandando il reparto definitivo alla sua adunanza della primavera prossima.

Il Consiglio ha inoltre deciso che il fondo federale ammontante a circa L. 400.000 sia investito in cartelle nominali del consolidato italiano.

Prima di sciogliersi, il Consiglio ha fatto vivissimi voti al Governo per ottenere quel contributo che è necessario per dare maggiore incremento alla vita delle Società esistenti ed alla costituzione di nuove Associazioni nelle terre ora redente e nelle colonie, dando incarico al proprio presidente del Consiglio.

Concorso. — Su proposta dell'on. Rava, la deputazione di storia patria di Bologna ha bandito un concorso con cospicui premi, auspice la Cassa di risparmio ravennate, per la compilazione della storia di Ravenna.

Il lavoro storico dev'essere compiuto nel 1921, in occasione delle feste per il centenario dantesco.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BERLINO, 18. — Si ha da Monaco di Baviera: La Commissione della Costituzione del Landtag bavarese ha approvato il progetto di legge relativo all'autonomia amministrativa del Palatinato.

VARSAVIA, 18. — Giunge notizia da Kiew che dopo che le comunicazioni sono state là tagliate dalle truppe rosse, è cessato ogni rifornimento di approvvigionamenti e la popolazione è decimata dal tifo esentomatico o dalla fame. Vi sono 600 morti al giorno.

PARIGI, 18. — Il barone Lersner ha fatto pervenire oggi al segretariato della Conferenza una nota che accompagna il testo della legge approvata il 13 dicembre dall'assemblea nazionale e che regola la procedura da seguire dinanzi ai tribunali dell'Impero per mettere sotto processo i colpevoli di fatti commessi in territorio straniero in violazione delle leggi di guerra.

LONDRA, 18. — La Camera dei lordi ha approvato in terza lettura un bill che conferisce all'India un principio di autonomia.

LONDRA, 18. — *Camera dei comuni.* — Il primo ministro Lloyd George dichiara che sarebbe pericoloso per il buon accordo tra le potenze e per la pace rendere pubbliche le discussioni di tutti i problemi difficili.

A proposito dell'accordo franco-inglese, Lloyd George dichiara che è impossibile discutere la questione partendo dall'ipotesi gratuita che gli Stati Uniti non ratificheranno il trattato. L'Inghilterra, egli dice, non ha mai affacciato simile ipotesi e non si è dunque vincolata in previsione di un caso simile.

Parlando della questione russa Lloyd George dichiara che gli alleati osserveranno una politica di aspettativa. Essi concluderanno la pace appena si troveranno di fronte ad un Governo regolare stabile che rappresenti realmente il popolo russo.

Quanto all'Austria, gli alleati hanno agito nella misura delle loro forze per sollevare la sua miseria. Essi non possono fare nulla di più, a meno che gli Stati Uniti, con le loro vaste riserve, non vengano ad assumersi una parte dell'eccessivo fardello dell'Europa.

La firma della pace con la Turchia è stata ritardata soltanto per permettere agli Stati Uniti di prendere una decisione. Gli alleati concluderanno la pace appena possibile. Essi riprenderanno in proposito prossimamente a Londra e più probabilmente in Francia le discussioni che fin da principio si sono mostrate piene di promesse. Qualunque decisione prendano gli Stati Uniti, la Gran Bretagna è perfettamente decisa a prestare l'opera sua perchè sia condotta a buon fine l'istituzione della Società delle nazioni che è assolutamente necessaria per la pace universale.

LONDRA, 19. — *Camera dei comuni.* — Il segretario per l'Irlanda parlando di un attentato di cui lord Frank è stato vittima oggi dice che quattro bombe furono lanciate da dietro una siepe. Uno degli uccisori ha sparato dalla via mentre passava lord Frank ed è stato ucciso dalla scorta militare.

Gli sono state trovate indosso due rivoltelle. Gli assassini che si trovavano dietro la siepe sono riusciti a fuggire.

Preston pronuncia un discorso. Il ministro del commercio dice che il 98 per cento dei controlli stabiliti sul commercio sono stati soppressi.

Uno o due sono ancora necessari; per esempio il controllo sul carbone, la cui soppressione avrebbe l'effetto di far salire il prezzo del carbone in modo esorbitante e facilmente fino a cento scellini per tonnellata.

LONDRA, 19. — Un comunicato dell'*Agenzia Reuter* dice:

Il Belgio aveva chiesto la costituzione di una lega od alleanza per garantire la sua sicurezza. Esso ha rifiutato l'offerta di un accordo, ai termini del quale si garantiva per cinque anni l'integrità territoriale in caso di aggressione da esso non provocata.

Il Belgio ritiene che durante questo periodo di cinque anni non sia possibile minacciare seriamente la sua integrità, e chiede un periodo più lungo.

Gli si è risposto di riprendere la neutralità garantita dal trattato del 1839. Il Belgio ha declinato questa offerta.

I governi francese, inglese e belga esaminano attualmente insieme altre proposte.

Il Belgio avrebbe un certo timore per l'atteggiamento degli Stati Uniti nei riguardi del patto anglo-franco-americano.

PARIGI, 19. — Il presidente del Consiglio, Clémenceau, ha ripreso stamane le sue occupazioni al Ministero della guerra, ove non si era più recato dal suo ritorno da Londra.

PARIGI, 19. — *Camera dei deputati.* — Prendendo possesso della presidenza, Deschanel saluta la riunione dell'Alsazia e della Lorena alla Francia. Dichiara che il primo dovere del Parlamento è quello di sistemare la situazione diplomatica, economica e finanziaria ed aggiunge che la Francia vuole una politica estera degna dei suoi sacrifici, non cedendo che alle garanzie necessarie alla sua sicurezza, ai suoi interessi, ai suoi diritti ed alla stretta esecuzione del trattato di Versailles.

Deschanel dimostra la necessità di risollevare rapidamente le regioni devastate, di migliorare i trasporti, di portare al loro giusto valore le colonie, di riformare la legislazione sociale e termina dicendo: Per fare un buon lavoro si pensi sempre a coloro che sono caduti per la patria.

BERLINO, 19. — È stata nominata la Commissione incaricata di preparare d'accordo con i delegati degli alleati la messa in vigore del trattato di Versailles.

Una prima parte di essa è partita ieri sera da Berlino e comprende periti militari che avranno il compito speciale di preparare lo sgombero dei territori sottoposti a plebiscito, il trasporto delle truppe alleate, ecc.

La Commissione è diretta dagli aiutanti maggiori von Beoetticher e von Michaelis.

La seconda parte della Commissione, presieduta da von Simson, direttore del Ministero degli affari esteri, si occuperà più specialmente delle questioni della trasmissione dei poteri amministrativi.

I membri di questa Commissiobe partiranno da Berlino stasera e arriveranno a Parigi domenica.

BASILEA, 19. — Si ha da Vienna: Il borgomastro è stato avvertito da un membro dell'Ambasciata italiana che la Croce Rossa italiana si incaricherebbe del mantenimento dei 15.000 bambini viennesi, che sarebbero ospitati nelle località dei dintorni immediati di Roma.

Due delegati del comune di Vienna accompagnerebbero i bambini per assicurarsi delle buone condizioni del trasporto. Quest'opera sarà condotta a termine con il concorso del Governo italiano.

I giornali sono unanimi nel dichiarare che la caritatevole azione sarà accolta con calda riconoscenza dalla popolazione viennese.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*